

Parere Ispettorato

Si trasmette il quesito di cui all'oggetto riguardante, in sostanza, l'assoggettabilità delle case per ferie ai controlli obbligatori di prevenzione incendi e l'eventuale applicabilità, alle stesse attività, delle disposizioni di cui al D.M. 9/4/94.

Al riguardo questo Ispettorato, con riferimento a quanto precisato da codesto Ministero con circolare n. 42 del 17/12/86, ritiene che le case per ferie, così come definite dall'art. 6 della legge n. 217 del 17/5/83, non rientrino al punto 84 del D.M. 16/2/82 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto e che le stesse siano escluse dal campo di applicazione del D.M. 9/4/94 in quanto non inserite nell'elenco di cui all'art. 1 dello stesso decreto.

Si ritiene, pertanto, che per le case per ferie l'attività di prevenzione incendi debba essere espletata dal Comando Provinciale applicando i criteri generali di cui all'art. 3 del D.P.R. 577/82 e, ove possibile, in analogia, le disposizioni di prevenzione incendi previste dal D.M. 9/4/94 tenendo conto delle specifiche esigenze funzionali e costruttive delle attività in argomento.

Risposta Ministero

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale VV.F. nella nota che si riscontra.